



**COMUNE DI NOLA**  
PROVINCIA DI NAPOLI  
**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 18/2020**

**OGGETTO:**

**APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO TARI 2020, TARIFFE GIÀ ADOTTATE NEL 2019**

Il giorno 30-06-2020 alle ore 16:00, nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, in prima Convocazione ordinaria, sono stati convocati a seduta, a norma di legge, i Consiglieri Comunali.

<b>Nome e Cognome</b>	<b>P/A</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>P/A</b>
MINIERI GAETANO	Presente	COVENTI FRANCESCO	Presente
TUFANO ANTONIO	Presente	POLLICINO MICHELE	Presente
GIUGLIANO RAFFAELE	Presente	DE LUCIA ANTONIO	Presente
BARONE SAVERIO	Presente	TRINCHESE CINZIA	Presente
NAPOLITANO BRUSCINO LUCIANNA	Presente	DE LUCIA ENZO	Assente
NOTARO SALVATORE	Presente	MAURO ANNA CLAUDIA	Assente
CACCAVALE ANTONELLA	Presente	ARVONIO GIUSEPPINA	Presente
LA MARCA ROSSELLA	Presente	PARISI RAFFAELE	Presente
IOVINO VINCENZO	Presente	CARRELLA GIOVANNI ERASMO	Presente
CUTOLO ANNA FRANCESCA	Presente	SCALA CARMELA	Presente
VERANI ALBERTO	Presente	COPPEDO CARMINE	Presente
MAURO PAOLINO	Presente	TUDISCO GIUSEPPE	Presente
BUONAGURO ALBERTO	Presente		

Partecipa: SEGRETARIO COMUNALE - ENZA FONTANA

Presiede: SALVATORE NOTARO - PRESIDENTE

Verificato il numero legale, SALVATORE NOTARO - PRESIDENTE - invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri, richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso** che il Comune di Nola ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del D. Lgs. n. 267/2000 con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 26/8/2019;

che l'art. 251, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 prevede che :*"1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo 247, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto."*

Che con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 29/1/2020 è stato approvato il Piano TARI 2020 in ossequio al dettato normativo dell'art. 251, del D. Lgs. 267/2000, il quale all'attualità non è applicabile dovendo seguire la validazione da parte dell'Arera;

**Visto** l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), il quale stabilisce che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).*

**Richiamati** i commi da 641 a 668 dell'art. 1, L. n. 147/2013 e ss.mm.ii., i quali contengono la disciplina della TA.RI. e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale *"... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ..."*

- **il comma 654** ai sensi del quale *"... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ...";*

- **il comma 654-bis** ai sensi del quale *"... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali*

mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...

- **il comma 655** ai sensi del quale "... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del D. L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni, dalla legge 28/02/2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...";

#### **Visti:**

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento....";

- l'articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

- il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

**Rilevato** che l'art. 1, c. 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147 disponeva fino al 19 maggio 2020:

*" In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati";*

**Considerato** che l'art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 dispone l'abrogazione dell'art.1, c. 683-bis, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, allineando così i termini di approvazione delle tariffe TA.RI. con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

**Preso atto** che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione "della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze";

**Ritenuto** ricorrere per il corrente anno alle previsioni dell'art. 107, comma 5 del D. L. 17/03/2020, n. 18 come convertito in Legge n. 27/2020, che testualmente recita: « I comuni possono, in deroga all'articolo 1,

commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»

**Vista** la delibera ARERA del 5/5/2020 rif. 158/2020 avente ad oggetto: "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID19";

**Considerato che** è intendimento del competente assessore alle Finanze e Tributi adottare tali misure a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, individuate per codice ATECO e obbligate alla serrata dal D.P.C.M. del 11/3/2020 e successivi analoghi provvedimenti, attribuendo alle stesse la riduzione del 20% della quota variabile della tariffa;

**che** al fine di poter usufruire di tale riduzione, i titolari delle utenze interessate dovranno presentare istanza al Comune su apposito modello allegato alla presente deliberazione entro il 30 settembre 2020, indicando a pena di esclusione il codice ATECO della propria attività economica, dandosi atto che il calcolo della quota di riduzione della parte variabile verrà effettuato con rettifica sulla terza rata della TARI 2020 e comunicata agli interessati a mezzo p.e.c.;

**Richiamata** la deliberazione assunta dal Commissario Straordinario con i poteri di Consiglio Comunale n. 40 in data 29/03/2019, con la quale sono state approvate le tariffe della TA.RI. per l'esercizio 2019, alle quali deve ancora aggiungersi il tributo provinciale nella misura deliberata dalla città metropolitana di Napoli;

**Tenuto conto che** l'art. 13, commi 15 e 15-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che, per quanto qui d'interesse, recita:

*«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.....*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno..»*

**che** occorre stabilire il numero delle rate e fissare la loro data di scadenza;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

**Darsi Atto** che al fine di garantire, in una logica di sistema, l'equilibrio economico e finanziario del settore e le connesse condizioni di sostenibilità per i fruitori del servizio, sia opportuno rinviare a un successivo provvedimento l'individuazione di primi elementi volti alla copertura degli oneri connessi alle citate misure di tutela per le utenze non domestiche entro la data di validazione del piano da parte dell'Arera;

UDITA la relazione dell'assessore Giglio;

Risultano assenti i consiglieri Trinchese, Parisi, Tudisco.

**SI PROCEDE ALLA VOTAZIONE CHE VIENE IN DETTAGLIO DI SEGUITO SCHEMATIZZATA:**

PRESENTI: 20

FAVOREVOLI: 15;

CONTRARI:4 (ARVONIO CARRELLA SCALA COPPEDO);

ASTENUTI: 1 (BARONE)

Immediata eseguibilità: come sopra

**DELIBERA**

- 1. di approvare per l'anno 2020** le tariffe della TA.RI. già adottate per l'anno 2019 con la deliberazione assunta dal Commissario Straordinario con i poteri di Consiglio Comunale n. 40 in data 29/03/2019, relative alle utenze domestiche e non domestiche, che si allegano al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, come consentito dall'art. 107, comma 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18;
- 2. di fissare** in tre rate il pagamento della Ta.Ri. 2020, aventi le seguenti scadenze:  
31 Luglio 2020, 30 Settembre 2020 e 2 Dicembre 2020;
- 3. di quantificare** in € 9.114.174,87, oltre al 5% da riversare alla Città Metropolitana e quantificato in € 455.708,74 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TA.RI.) salvo rideterminazione e provvedimenti assunti ai sensi dell'art. ai sensi 107 comma 5 del D. L 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020

4. di introdurre, eccezionalmente per il corrente anno, la riduzione tariffaria del 20% della quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche, la cui attività è stata sospesa per effetto dei provvedimenti del Governo adottati per la gestione dell'emergenza Covid-19;

5. di approvare l'allegato modello predisposto per consentire alle utenze non domestiche di presentare apposita istanza per la riduzione della parte variabile della tassa;

6. **Darsi Atto** che al fine di garantire, in una logica di sistema, l'equilibrio economico e finanziario del settore e le connesse condizioni di sostenibilità per i fruitori del servizio, sia opportuno rinviare a un successivo provvedimento l'individuazione di primi elementi volti alla copertura degli oneri connessi alle citate misure di tutela per le utenze non domestiche entro la data di validazione del piano da parte dell'Arera;

7. di dare atto che alla TA.RI. si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, determinato dalla Città Metropolitana di Napoli nella misura del 5%;

8. di provvedere, in applicazione di quanto previsto dall'art. 107 comma 5 del D. L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, entro il 31/12/2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (P.E.F.) per il 2020 e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal P.E.F. per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

9. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

Il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere nell'approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione delle tariffe TA.RI. per l'anno 2020;

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario Generale - ENZA FONTANA che attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale.

---

IL PRESIDENTE  
SALVATORE NOTARO

IL SEGRETARIO GENERALE  
ENZA FONTANA

---

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Nola, 30-06-2020

---

**ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)

---

**ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'**

Il Sottoscritto.....

In qualità di.....

Attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n. DGS 18/2020, composta da n°.....fogli, è conforme al documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Nola, li \_\_\_\_\_

Firma e Timbro dell' Ufficio  
\_\_\_\_\_

---

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato